

Il diritto nell'Informatica

Introduzione

L'utilizzazione sempre più diffusa dell'Informatica nel corso degli anni ha investito tutti gli ambiti della vita sociale. La raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni tramite elaboratore elettronico sono attività ormai consolidate negli uffici pubblici come nelle aziende private, nelle università come negli ospedali, nelle linee di produzione industriale come nei laboratori di ricerca.

Questo fenomeno è destinato ad accentuarsi, sia nel senso dell'ulteriore allargamento dei settori di applicazione sia nel senso di una sempre maggiore e raffinata evoluzione dell'elettronica.

In questa situazione è facile comprendere come anche il diritto venga a trovarsi in relazione con l'informatica.

Così una serie di problemi giuridici del tutto nuovi necessitano di un'adeguata soluzione per molti di essi, in attesa che il legislatore provveda ad emanare le leggi che si facciano carico di regolamentare il fenomeno, adeguandosi a realtà venutesi a creare, l'interprete si vede costretto a proporre soluzioni alla luce delle norme e dei principi giuridici vigenti. Si cerca, in altre parole, di estendere in via interpretativa ai problemi giuridici sorti con l'informatica, le disposizioni emanate allorché l'informatica stessa ancora non esisteva, o non rivestiva ancora in ogni caso, l'importanza che ha oggi.

Per alcuni di questi problemi è stata data negli anni recenti una soluzione con l'introduzione di nuove leggi e decreti che in alcuni casi rappresentano l'adeguamento della legislazione nazionale o direttive della Comunità Europea oppure a convenzioni internazionali.

Alcuni aspetti del rapporto tra diritto e informatica meritano particolare attenzione:

- L'informatica come minaccia del diritto alla riservatezza dei cittadini
- Il valore giuridico attribuibile ai documenti provenienti da elaboratori elettronici
- Il commercio elettronico
- La tutela giuridica del software
- La disciplina dei contratti di utilizzazione degli elaboratori

Va peraltro segnalato come queste non siano che alcune delle problematiche sul tappeto e come la realtà quotidiana e l'evoluzione informatica presentino via via aspetti e problemi sempre nuovi e tra loro assai vari.

La tutela rispetto al trattamento dei dati personali

I moderni elaboratori elettronici consentono di raccogliere un numero praticamente illimitato di dati ed informazioni. Tutti i dati e le informazioni raccolte possono essere memorizzati dall'elaboratore in archivi elettronici ai quali viene attribuito il nome di **banche dati** o *basi di dati*.

La banca dati può, naturalmente, raccogliere informazioni di qualunque natura: economica, medica, meteorologica, industriale, politica.

Può così accadere che in essa vengano memorizzati anche dati concernenti aspetti della persona che dovrebbero al contrario, restare riservati.

Il problema si aggrava considerando che i dati possono essere raccolti da banche dati tra di loro diverse ma collegate o collegabili, il che rende possibile anche ricerche incrociate. Collegando tra loro molte banche dati, si potrebbe ottenere un quadro piuttosto completo della personalità di una certa persona, ed una buona conoscenza di aspetti della sua vita che essa preferirebbe presumibilmente tenere riservati.

Con l'uso sempre più intenso e diffuso delle banche di dati personali, il diritto alla riservatezza corre maggiori rischi di essere frequentemente leso, con conseguenze gravi, e in tutti i Paesi è sorto il problema di identificare e disciplinare mezzi efficaci di tutela della **privacy** delle persone rispetto al trattamento di dati.

In Europa la disciplina della tutela alla riservatezza è stata affrontata a partire dalla **Convenzione Europea del 1981** e successivamente, con la **Direttiva dell'Unione Europea 95/46/CE del 24.10.1995** relativa alla *"tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*: i Paesi membri furono invitati a recepirne le indicazioni in apposite leggi nazionali (in Italia la legge 675/96 e il D.Lgs. 196/2003).

In data 25 gennaio 2012, la Commissione Europea ha approvato la proposta di un regolamento sulla protezione dei dati personali, che andrebbe a sostituire, una volta definitivamente approvato, la direttiva 95/46/CE in tutti e 27 stati membri dell'Unione Europea (e quindi anche le leggi vigenti).

Legge 675 del 31.12.1996 e D.Lgs. 196 del 30.06.2003

L'Italia ha attuato questa direttiva comunitaria con la **legge n. 675 del 31.12.1996** dal titolo "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*" e il successivo Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 intitolato **Codice in materia di protezione dei dati personali** e noto comunemente [1] anche come «Testo unico sulla privacy». La legge nelle sue finalità intende garantire che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Il D.Lgs 196/2003 abroga la precedente legge 675/96, che era stata introdotta per rispettare gli Accordi di Schengen ed era entrata in vigore nel maggio 1997. Con il tempo, data la tipica stratificazione normativa che si produce nei sistemi giuridici a tradizione civilista (tra cui quello italiano), a tale norma si erano affiancate numerose altre disposizioni concernenti specifici aspetti del trattamento dei dati, che sono state conglobate nel Testo Unico vigente, entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Sull'applicazione della normativa vigila l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, istituita sin dalla L. 675/1996, poi confermata anche dal Testo Unico del 2003.

All'interno del testo di legge vengono utilizzate alcune parole-chiave fondamentali delle quali viene riportata la definizione.

banca di dati

Qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.

trattamento

qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, le conservazioni, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.

dato personale

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

titolare

la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.

interessato

la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o cui si riferiscono i dati personali.

comunicazione

il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

diffusione

il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

dato anonimo

il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato *identificato o identificabile*.

Blocco

La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento, durante un contenzioso oppure in esecuzione di un provvedimento cautelare del Garante, che è un'autorità istituita con questa legge.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi
- esatti, se necessario, aggiornati
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere preventivamente informati per iscritto circa:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi.

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il *consenso espresso* dell'interessato. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

Il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni elencate in precedenza.

Sono previsti i casi per i quali *non è richiesto il consenso* dell'interessato: ciò accade quando il trattamento:

- riguarda i dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
- è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale
- riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili di chiunque
- è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi
- è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità nel rispetto del codice di deontologia
- riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale
- è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per improvvisa impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere
- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni secondo le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, oppure per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

L'interessato a cui si riferiscono i dati personali ha diritto di:

- conoscere l'esistenza di dati che possono riguardarlo
- di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati raccolti, oltre che la cancellazione di quelli trattati in violazione della legge
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta.

Il valore giuridico dei documenti elettronici

Lo sviluppo dell'informatica ha fatto sì che molti documenti, un tempo redatti nelle consuete forme della stesura manuale o dattilografica, siano oggi predisposti direttamente dal computer sulla base dei dati che l'operatore stesso ha in esso inserito.

Ciò è vero tanto per i documenti rilasciati dagli Uffici pubblici automatizzati (certificati anagrafici, immobiliari catastali, Camere di Commercio), quanto per i documenti redatti dai privati nello svolgimento della loro attività economica e negoziale (si pensi alla tenuta elettronica su tabulato della contabilità da parte degli imprenditori commerciali, alla corrispondenza tra operatori economici, alla stesura di contratti e di atti giuridici). Dal punto di vista del valore giuridico, non fa differenza che un documento sia redatto da una stampante, piuttosto che da una vecchia macchina da scrivere o da un qualsiasi altro mezzo meccanico. Anche il problema cruciale della sottoscrizione del documento elettronico e quindi della possibilità di attribuire un certo atto al firmatario è stato risolto grazie all'introduzione della **firma elettronica**. Ad essa è stata attribuita lo stesso grado di certezza che l'ordinamento riconosce alla firma nella sottoscrizione manuale.

La disciplina del documento informatico (e della firma digitale) trova una sua naturale collocazione in uno scenario che vede, come protagonisti, sia la *pubblica amministrazione* che il *commercio elettronico*.

La **legge n.59 del 15 marzo 1997**, attribuendo ai documenti informatici la medesima validità e rilevanza giuridica dei documenti cartacei (**art.15, comma 2**), legittima l'uso di strumenti informatici per la formazione, l'archiviazione e la sottoscrizione di atti e documenti. Analoga legittimazione riguarda l'utilizzo di strumenti telematici per la trasmissione, dei medesimi atti e documenti, non solo tra le pubbliche amministrazioni, ma anche tra queste ed i soggetti privati (cittadini, imprese) e tra gli stessi soggetti privati.

Nell'emanare la predetta norma, quindi, il legislatore, dopo aver già riconosciuto come affidabili i supporti ottici quando utilizzati per conservare ed esibire documenti, ha ritenuto ugualmente affidabili le *tecnologie informatiche* attualmente disponibili, riconoscendo validità e rilevanza (a tutti gli effetti di legge) ai documenti formati con tali tecnologie.

Con il **DPR n.513 del 10 novembre 1997**, quale regolamento di attuazione della legge 59/97, è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di **firma digitale**. Tale regolamento sancisce che l'apposizione della firma digitale ad un documento informatico equivale alla sottoscrizione autografa prevista per gli atti e documenti cartacei. Così l'**art.10** del DPR n.513 del 10 novembre 1997:

“A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità, ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

L'apposizione della firma digitale integra sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'art.3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione”.

Le *fonti normative* del regolamento (DPR n.513 del 10/11/1997) sono dunque l'**art.15, c.2 della legge 59/97**, che ha introdotto il principio della validità e della rilevanza giuridica dei documenti informatici; l'**art.3 c.1 e 2**

del decreto 39/93, che ha introdotto il principio della validità degli atti amministrativi prodotti con mezzi elettronici, ed il principio della sostituibilità della firma autografa con quella elettronica, e gli articoli del Codice Civile **2702, 2712, 2714, 2715, 605, 2073**.

L'**articolo 1** del DPR n.513 del 10/11/1997 definisce alcune parole-chiave fondamentali che è opportuno evidenziare:

documento informatico

la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti

firma digitale

il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

sistema di validazione

il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità

chiavi asimmetriche

la coppia di chiavi *crittografiche*, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici

chiave privata

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica

chiave pubblica

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi

chiave biometrica

la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente

certificazione

il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni

validazione temporale

il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi

indirizzo elettronico

l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici

certificatore

il soggetto pubblico o privato